U.N.C.E.M

ANNO VIII - N. 12

IL MONTANARO d'Itali

30 Novembre 1962

QUINDICINALE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI

DIREZIONE e AMMINISTRAZIONE: Roma, Via R. Cadorna, 22 - Tel. 478.940
Scritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Spedizione in abbonamento postale, Gr. II - Un numero L. 25 arretrato L. 40 - ABBONAMENTO ANNUO L. 600 - ESTERO L. 1000.

INSERZIONI: ... Roma - Telefono 470.177 - Tarif... ...lonna (Telegrammi UNCEM).

L'istituzione delle comunità locali tra Comune e Provincia quale compito delle Regioni

di GIUSEPPE CATALDI

Pur non condividendo le perplessità sulla Regione con potere legislativo, riferite in questa interessante nota del Prof. Giuseppe Cataldi, che pubblichiamo, riteniamo di grande attualità l'inserimento, nell'apposita legge "cornice" dell'indicazione della competenza regionale anche per circoscrizioni intermedie tra Comune e Provincia, quali i Consigli di Valle e le Comunità di zona.

Possono aversi dubbi (non per preoccupazioni politiche, ma per sostanziali ragioni,) sull'opportunità delle Regioni con statuto speciale e delle Regioni con disciplina comune così come si ha intenzione di costituirle. Non sembra, peró, che siano state manifestate serie perplessità sull'opportunità della Regione con struttura amministrativa (V. Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato - Relazione all'Assemblea costituente, vol. II, pag. 227 - Roma 1947). Invero non può negarsi che, oltre le circoscrizioni istituzionali amministrative, esistono delle strutture materiali e naturali (G. Cataldi - Le strutture amministrative, il coordinamento delle azioni amministrative ed i piani di coordinamento territoriali in « La scienza dell'organizzazione nella pubblica amministrazione », 1959, p. 467): l'Italia continentale, quella peninsulare e quella insulare; interessi locali più ristretti che si concentrano in ambiti territoriali interregionali e regionali a prescindere dalla costituzione dell'Ente Regione.

Ma è stato anche rilevato che, in seguito all'espandersi delle abitazioni sparse, è venuta valorizzandosi l'importanza di centri di convergenza più periferici del Comune; nel contempo, in seguito all'impoverimento di taluni Comuni piccoli, decentrati, ed all'abbandono delle campagne, si è profilata una nuova circoscrizione naturale locale, più ampia di un Comune, che abbraccia più Comuni, come organismo intermedio tra Comune e Provincia (G. Cataldi. La circoscrizione naturale locale in « Centro di studi amministrativi dell'amministrazione provinciale di Como, il coordinamento e la collaborazione nella vita degli enti locali », Milano 1961, pag. 165). Il movimento ebbe inizio con i Consigli di Valle e, con il suo notevole sviluppo, si è fatto strada un concetto abbastanza preciso di comunità locale (La comunità locale, a cura di F. Hazon, Ed. ACLI Roma). Si è venuta, così, delineando tutta la graduazione delle strutture intermedie tra cittadino e Stato che va dalla frazione, villaggio, comune, circoscrizione intermedia fra Comune e Provincia ecc. (V.G. Cataldi, Gli enti intermedi nell'ordinamento italiano, in Amministrazione Provinciale di Milano, « Simposio europeo delle strutture amministrative degli enti locali intermedi », pag. 151-34 dello stesso autore, gli enti locali intermedi in taluni Stati europei, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1961).

Non puó ignorarsi che esistono una miriade di piccoli Comuni, senza voce per farsi ascoltare, senza capacità tecnica per agire in modo efficiente, destinati a raggiungerlo mai o ad essere addirittura abbandonati. Si giustifica perciò la preoccupazione di dare ai Comuni periferici, al di fuori delle aree di sviluppo, la possibilità di avvicinarsi al progresso; il rimedio è sembrato la localizzazione di più larghe e nuove funzioni e servizi in un ambito territoriale più ampio. E' sembrato opportuno individuare una unità amministrativa locale che offra la possibilità di esercizio di attività quando non sia opportuno e non possano essere esercitate da entità minori o quando non sia opportuno e non possano essere esercitate da entità maggiori.

Più volte è stato ricordato che già in molte parti del territorio della Repubblica, nell'ambito delle provincie, esistono « zone » ben individuate. Ed è stato pure avvertito che non si tratta di ricostruire i vecchi circondari, (disegno di legge 235 Camera -), forma di decentramento soltanto burocratico, di costituire una circoscrizione anomala come quella di Pordenone (Vedi resoconto sommario Camera del 20 luglio 1962, n. 654-655 pag. 3 e seguenti), di trasformare i vecchi consorzi costituiti ad hoc per un determinato fine, nè della zonizzazione settoriale (art. 12 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, per favorire nuove iniziative industriali). Si tratta di dar vita a dei veri e propri organismi locali con funzioni generiche di tutela di tutta la zona, con fini localizzati determinati e determinabili. Nello schema di legge comunale e provinciale, a suo tempo predisposto, furono previste delle comunità di zona allo scopo di assicurare la rappresentanza unitaria degli interessi della zona stessa e di promuovere le iniziative intese al miglioramento sociale ed economico. E' chiaro che questa disposizione costituisce una generalizzazione dei Consigli di Valle e Comunità montane, previsti dall'art. 13 del R.D. 10 giugno 1955, n. 987.

Ora, se queste comunità si è rilevato tutto un movimento per una comunità di hanno dato buone prove, se zona, intermedia tra Comune e Provincia, che è stato tradotto in realtà, come risulta da qualche pratico esperimento tentato, e se in un disegno di legge era stato già formulata una norma perchè ignorare tutto ciò quando si affida alla Regione un ulteriore decentramento amministrativo? E' stato formulato un disegno di legge che attribuisce alla Regione la competenza in materia di ciscoscrizione amministrativa ma, come sembra, nessun accenno è stato fatto alla auspicata circoscrizione intermedia sopra prospettata.

Quando pochi, ma convinti studiosi, prospettavano la importanza della formulazione di leggi generali e cioè di leggi « cornice » per una sostanziale riforma dell'Amministrazione pubblica, essi restarono inascoltati e, solo quando si sono constatati gli effetti della potestà legislativa accordata alle Regioni, si è dato ogni importanza alle leggi « cornice ». Se anche a questa esigenza traggono origine le leggi generali, si deve effettuare ogni sforzo perchè risultino complete e si pongono, perciò, in esse tutte quelle norme che hanno importanza generale.

E' da ritenersi che non possa più negarsi che la vita amministrativa di oggi debba snodarsi in quelle strutture periferiche che rendono efficace e sostanziale il decentramento amministrativo e facciano giungere il benefico effetto di quest'ultimo alle zone più periferiche.

E' stato amaramente considerato che, mentre si è provveduto al sistema delle grandi arterie stradali, di quelle regionali, provinciali e comunali e per le frazioni, è stato lasciato alla inefficiente spontanea azione per le strade poderali la costruzione delle strade capillari per le case sparse, per le abitazioni di campagna, anche collinari, ove giunge ogni energia elettrica e telefono, ma non ancora la ruota, la più vecchia macchina inventata dall'uomo. Eppure le strade capillari esigono per lo più solo un tracciato per lasciare passare almeno il trattore! Lo stesso errore non va ripetuto ed il decentramento va iniziato nelle sue manifestazioni più capillari. Se debbono costituirsi le Regioni con i poteri legislativi ad esse conferiti e tra questi la materia delle circoscrizioni amministrative, si preveda, si ripete, in questa legge « cornice » la possibilità di costituire circoscrizioni locali intermedie fra Comune e Provincia, che sono l'unico mezzo per consentire di poter svolgere una azione per le zone sottosviluppate ed avvicinare i piccoli, sparsi e poveri centri allo sviluppo economico.

LA GIUNTA A ROMA

La Giunta Esecutiva dell'Unione è stata convocata per il giorno 12 p. v. alle ore 15,30 presso la sede dell'Uncem.

A ROMA IN PALAZZO MARIGNOLI

PRIMO CONVEGNO DELLE AZIENDE SPECIALI

L'Uncem ha indetto per giovedì 13 dicembre, un primo Convegno dei Consorzi di rimboschimento e delle Aziende Speciali per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti, Convegno che si svolgerà secondo il programma che riportiamo.

ore 9,30 - **Apertura del Convegno.**
Saluto del Presidente dell'UNCEM - Senatore GIOVANNI GIRAUDO - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

ore 10 - **« La gestione dei beni agro-silvo-pastorali dei Comuni, nel quadro della politica di sviluppo delle Zone montane ».**
Dr. LUIGI PEZZA - Segretario Generale dell'UNCEM.

ore 10,20 - **« I problemi delle Aziende Speciali in relazione alla legislazione vigente ed alle necessità e prospettive future ».**
Comm. POLIDORO ROCCO - Presidente dell'Azienda Speciale del Fortore Molisiano - RICCIA.

ore 11 - **« I Consorzi Forestali del Cadore: attività ed esperienze».**
Dr. GIOVANNI ZANETTI - Direttore del Consorzio Forestale della Valle del Boito.

ore 11,20 - **«Metodi, indirizzi e realizzazioni dell'attività dell'Azienda Speciale degli Aurunci ».**
Comm. Dr. GREGORIO NOTARIANNI - Presidente dell'Azienda Speciale degli Aurunci.

ore 11,45/13,30 - **Discussione.**

ore 15,30 - **Ripresa della discussione**
Risposta dei relatori ed approvazione della Mozione finale.

APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LE NUOVE PROVVIDENZE per l'agricoltura italiana

Una intervista del Ministro Rumor

Il Consiglio dei Ministri ha tenuto a Palazzo Chigi, una riunione nel corso della quale sono stati approvati, tra l'altro, i provvedimenti a favore dell'agricoltura, specie per quanto concerne il riordino fondiario e lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

Il Consiglio dei Ministri - secondo quanto annuncia il comunicato diramato al termine della riunione - ha approvato, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, on.le Rumor, il disegno di legge con il quale vengono previsti interventi per affrontare i problemi relativi al riordino fondiario e alla ricomposizione, e per dare più vigoroso impulso allo sviluppo della proprietà coltivatrice, sopratutto il fine del superamento della mezzadria, della colonia parziaria e del piccolo affitto.

Il provvedimento, diviso in tre titoli, stabilisce nel primo titolo le finalità generali perseguite dalla legge che - esplicando la sua efficacia su tutto il territorio nazionale - prevede la identificazione di zone le cui possibilità di sviluppo sono condizionate dalla preliminare soluzione di problemi relativi all'assetto fondiario, alle dimensioni aziendali, alle condizioni di vita, di ambiente e di rapporto contrattuale delle popolazioni rurali. In queste zone, agli Enti di sviluppo sono affidati, oltre ai compiti previsti dalla legge delegata n. 948, anche quelli contemplati dalla legge approvata dal Consiglio dei ministri.

Il secondo titolo prevede una organica serie di interventi per promuovere il riordino e la ricomposizione fondiaria; per la ricomposizione mediante procedure volontaristiche, e - in casi particolari, per i quali è prevista una apposita procedura - forme obbligatorie, per il riordino anche mediante acquisti ed espropri, la cui entità e limiti sono disposti dalla legge. Il terzo titolo tratta dello sviluppo della proprietà coltivatrice mediante mutui quarantennali al tasso dell'1 per cento e per l'intera spesa sopportata, nonchè prestiti per la dotazione di scorte delle aziende coltivatrici di nuova costituzione.

Sono previste commissioni che stabiliscano la congruità del prezzo e la sua sopportabilità. A maggiore garanzia dei contadini aspiranti allo acquisto della terra, sono stabiliti anche istituti particolari, tra i quali quello della prelazione; è previsto altresí un diverso riparto del prodotto e degli utili nella mezzadria, da un minimo del 53 fino a un massimo del 60 per cento, da determinarsi da apposite commissioni provinciali per zone agrarie omogenee.

La legge prevede una spesa di 32 miliardi in cinque anni per il miglioramento delle strutture fondiarie e un fondo di rotazione di 200 miliardi per cinque anni per i mutui. In base a una relazione al Parlamento saranno fissati gli stanziamenti per il quinquennio successivo, essendo previsto uno sviluppo decennale degli interventi della legge. Sul disegno di legge ieri approvato, verrà acquisito entro breve termine il parere del CNEL.

(continua a pag. 6)

IL 16 NOVEMBRE A ROMA

Assemblea generale straordinaria della Federbim

Allo scopo di esaminare ancora una volta le possibili conseguenze della nazionalizzazione dell'industria elettrica sulla sorte dei sovracanoni a beneficio dei Comuni montani e dei loro Consorzi, la Federbim ha convocato in Roma il giorno 16 Novembre l'Assemblea generale straordinaria.

L'Assemblea, essendo il Presidente, Avv. Oberto, assente per malattia, è stata presieduta dal Vice Presidente, On. Valsecchi. Assistevano alla riunione il Presidente dell'UNCEM, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sen. Giraudo e lo On. Cervone, Sottosegretario all'Industria e Commercio e il Sen. Vecellio.

Erano presenti all'Assemblea i Dirigenti di ventitre Consorzi BIM che rappresentavano circa 1200 comuni destinatari di oltre tre miliardi di sovracanoni.

Il Presidente dell'Assemblea, On. Valsecchi, dopo aver formulato vivi auguri di pronta guarigione all'Avv. Oberto, ha invitato i presenti ad esporre le perplessità in ordine al problema dei sovracanoni che ancora potessero esistere, precisando che se esse risulteranno fondate saranno sollecitamente rappresentate ai Senatori della Montagna che stanno discutendo e votando la legge istitutiva dell'ENEL.

Si augura che le dichiarazioni che il Sottosegretario Cervone vorrà fare in merito, e l'illustrazione del Sen. Vecellio, varranno a tranquillizzare le popolazioni interessate, giustamente vigili sui loro diritti ed interessi.



Parla il Senatore Giraudo

Cav. Baldovin - *si dice preoccupato per la conservazione dei sovracanoni nonostante le assicurazioni di autorevoli membri del Governo. Parla in particolare modo dei sovracanoni a favore dei Comuni rivieraschi che vedono la opposizione unanime delle Società idroelettriche in sede di liquidazione o riliquidazione dei sovracanoni stessi specie quando è effettuata nella misura massima consentita dalla legge.*

Auspica provvedimenti chiari per regolamentare tutta la materia.

Avv. Foradori - *Rinnova le preoccupazioni formulate dal Cav. Baldovin soprattutto in riferimento al fatto che alcuni emendamenti ritenuti op-*

(continua a pag. 2)

ALLA PRESENZA DEI SOTTOSEGRETARI GIRAUDO E CERVONE

Assemblea generale straordinaria della Federbim

portuni dalla Federbim e dall'UNCEM non sono stati accettati in sede di formulozione e approvazione alla Camera dei Deputati della proposta di legge. Chiede che l'art. 4 punto 8 della proposta specifichi meglio la tutela dei diritti acquisiti dai Comuni montani, nel senso che vengano esplicitamente citate in tale articolo le leggi 959 e 1377...

Sen. Giraudo - *Rivolge il saluto Suo e dell'UNCEM ai rappresentanti dei Consorzi B.I.M., augurandosi che la riunione serva a tranquillizzare tutti. Precisa che i chiarimenti richiesti non potevano essere contenuti nella legge istitutiva dell'ENEL, bensì dovranno essere compresi, come da assicurazione avute dal Ministro Colombo, nelle leggi delegate che dovranno regolamentare tutta la materia. Concludendo il Suo intervento, il Senatore Giraudo ha detto testualmente «Io, come Presidente dell'Uncem, vi posso assicurare che uno dei punti fondamentali della nostra politica è il seguente: la difesa dei sovracanoni idroelettrici e dei diritti acquisiti dai Comuni sia in atto sia in potenza; cioè, per tutto quello che c'è e per tutto quello che ci sarà in futuro».*

Comm. Bertini - *Tra gli altri dubbi solleva quello relativo alla continuazione dell'erogazione della quota ICAP; chiede pertanto maggiori chiarimenti da apportarsi alla legge.*

Avv. Benedetti - *Premette di parlare anche a nome degli altri Presidenti del Veneto che hanno chiesto la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Ritiene indispensabile che nel progetto di legge vengano inclusi gli emendamenti con i quali si specificano: 1) la conservazione dei sovracanoni in forza delle varie leggi citandole espressamente; 2) precisare che detti sovracanoni sono dovuti per le concessioni in atto e per quelle che in seguito verranno assentite alla ENEL. Motiva la sua richiesta col fatto che nell'applicazione della Legge 959 proprio le aziende irizzate e soprattutto le Ferovie dello Stato sono state le maggiori resistenti contro il versamento dei sovracanoni. Insiste pertanto nella Sua richiesta ritenendo che le popolazioni montanare si tranquillizzeranno solo quando tali emendamenti saranno accolti.*

Avv. Bosisio - *Ritiene utile un maggiore chiarimento nel progetto di legge, soprattutto sulla scorta dell'esperienza acquisita nella applicazione della Legge 959, dove si sono viste quali interpretazioni sono state formulate dalla Magistratura nelle varie sentenze emesse. Richiede perciò una estrema chiarezza sì che non ci debbano essere ulteriori dubbi in merito.*

Sig. Piazzoni - *Ritiene superfluo l'emendamento proposto da Benedetti, anche se era meglio che nel progetto di legge si fosse parlato di concessioni in atto e future, sopratuto dopo le assicurazioni fornite in sede di dibattito Parlamentare e dopo che sono stati accettati dal Governo alcuni ordini del giorno tra i quali cita in particolare quello del Sen. Vecellio, concordato nel testo con l'UNCEM, e quello del Sen. Spezzano col quale si chiede che nelle leggi delegate vengano tenute in considerazione le richieste dell'UNCEM e della FEDERBIM.*

Avv. Rinaldi - *Si dice tranquillo dopo i chiarimenti forniti in sede di dibattito parlamentare. Ritiene però opportuna, in sede di stesura della legge delega, una costante vigilanza della Federbim e dell'UNCEM affinchè siano compresi i chiarimenti richiesti.*

Sen. Vecellio - *Illustra il Suo ordine del giorno concordato con la UNCEM, e che è stato accettato dal Governo e che pubblichiamo a parte. Insiste perchè si vigili, in sede di stesura della legge delega, affinchè vi sia compreso il punto riguardante la conservazione del diritto di erogazione dell'energia elettrica in sostituzione del sovracanone e ciò per favorire il processo di industrializzazione in montagna.*

Avv. Bonomi - *Tratta particolarmente della questione relativa ai sovracanoni contestati e propone formalmente un colloquio con il Ministro Colombo per chiarire la questione e per accertare come si dovrà comportare la ENEL in proposito.*

Comm. Cardini - *Concorda con quanto detto dall'Avv. Bonomi ed illustra la particolare situazione del Suo Consorzio nei confronti della Soc. Terni che contesta il pagamento dei sovracanoni.*

Dr. Goffredi - *Ritiene che non vi debbano essere dubbi nella conservazione del sovracanone perchè il canone non è stato abolito e la correzione apportata alla discusione alla Camera al punto 8 dell'art. 4 stabilisce che le concessioni sono tasferite con tutti gli obblighi e perciò anche con quello della corresponsione del sovracanone. Rileva che deve innanzitutto essere chiarita la natura dell'ENEL, poichè se il nuovo Ente si identificasse con lo Stato, per i principi genarali di diritto, non potrebbe imporre a se stesso oneri passivi. Poichè però questa natura sembra doversi escludere, gli eventuali dubbi dovrebbero cadere.*

On. Valsecchi - *Chiusa la discusisone generale, ha replicato gli interventi, illustrando i motivi per i quali le preoccupazioni sulla conservazione dei sovracanoni sono venuti a cadere. La costituzione dell'ENEL, ente di diritto pubblico, non apporterà nessuna modifica nei rapporti fra il nuovo Ente ed i Comuni beneficiari. "Questa legge costituisce in Ente di diritto pubblico, quindi in un Ente che ha la figura identica a quella dell'IRI o identica o quella dell'ENI. che sono due Enti di diritto pubblico, il complesso delle aziende per la produzione di energia elettrica che saranno trasferite a Ente stesso". "Potremmo anche dire, per spiegarci meglio con un esempio, che si cambia padrone: queste aziende che fino a ieri erano in mano a determinati gruppi, da domani in poi passerano ad essere amministrate dall'ENEL. Non si cambia alcun rapporto giuridico esistente: secondo me, non soltanto non si cambiano quelli dell'ordine fra l'Ente e i Comuni, ma nemmeno quello fra l'Ente e i privati, e nememno si cambiano quelle altre obbligazioni che possono essere sorte a seguito di trattative e attuate allle Aziende. Per esempio, quando i nostri Comuni hanno effettuato accordi con le aziende in tema di cessione di energia elettrica per la illuminazione pubblica, il che costituisce forma di applicazione dell'art. 52 del vecchio T.U., queste convinzioni rimangono inalterate.*

Tutta la legislazione vigente, rimane in atto: non si dice in uno qualsiasi degli articoli "E' abolito l'art. 53 del T.U." o: "E' abolita la legge che instaura i sovracanoni" perciò tutte quelle leggi rimangono in vigore, e finchè rimangono in vigore devono essere rispettate da chiunque, come oggi le rispetta l'Azienda Elettrica Municipale di Torino o di Milano, domani le deve rispettare l'Ente di diritto pubblico che si chiama ENEL.



Il Sottosegretario on. Cervone

"Inoltre non vengono aboliti i canoni, in quanto resteranno in vigore le concessioni: ora le concessioni — e qui il discorso vale per gli impianti futuri — anzichè essere assentite alle Società private dovranno eserlo all'Ente che ha l'esclusiva della produzione, distribuzione, trasformazione, ec. dell'energia elettrica, ma che deve sempre acquisire un atto di concessione da parte del Ministero dei LL.PP. che mantiene integra la propria autorità in materia e sul quale dovrà essere imperniato il canone che l'ENEL dovrà pagare all'erario dello Stato.

Quindi, anche sotto questo profilo, per il fatto cioè che rimanga inalterata la disciplina della concessione che emana il Ministero LL.PP., che si accompagna al pagamento di un canone e che comporta a sua votla un sovracanone; sono perfettamente tranquillo e non vedo quale ragione si abbia di temere che domani non si assolvono questi obblighi verso i Consorzi anche da parte dell'ENEL.

Rimane inalterata così la disciplina dell'art. 53 con tutte le modificazioni intervenute, specie con la legge 1377».

Si tratterà di vigilare costantemente, ha continuato l'On. Valsecchi, affinchè non possano sorgere in seguito nuovi pericoli, mentre saranno opportuni contatti costanti affinchè il nuovo Ente, pur nele difficoltà iniziali dopo la costituzione, continui regolarmente il versamento, sì che non vengano a mancare i mezzi necessari ai Consorzi per la prosecuzione della loro opera. E' inoltre opportuno rendere fissa la misura del sovracanone istituito con l'ex art. 53 del T.U. sulle acque e successive modifiche, sì da garantire un gettito costante e certo agli Enti beneficiari e, snellire la procedura delle liquidazioni. Concludendo, l'on. Valsecchi si è detto certo che i rappresentanti dei Consorzi possono ritornare alle loro sedi portando una parola di tranquillità per le popolazioni montane.

Ha poi preso la parola il Sottosegretario all'Industria On. Cervone, che ha portato il saluto del Ministro Colombo, che concorda con l'impostazione data dall'On. Valsecchi ed assicura che la conservazione dei diritti acquisiti dai Consorzi e dai Comuni resta fuori discussione. Non sono stati accolti emendamenti specifici nel progetto di legge, perchè si è ritenuto non necessario richiamare disposizioni che non vengono abrogate. Accetta la proposta che, in sede di stesura delle leggi delegate, possano essere preventivamente sentiti i delegati della FEDERBIM e dell UNCEM e dà all'assemblea ampia assicurazione in proposito. Ed a conclusione del suo intervento ha detto testualmente: "Vorrei concludere con questo pensiero: quello che vi ha afflitto in passato sono state le liti con le Società concessionarie, perchè vi sono i fortunati che hanno risolto le varie pendenze dopo parecchi stenti e ci sono quelli che ancora attendono. Noi pensiamo, come Ministero dell'Industria, che queste liti debbano finire presto: noi pensiamo questo: proprio perché a suo tempo il Governo volle quella legge per aiutare i Comuni, istituendo il sovracanone e non può esserci nessun Governo il quale non abbia a cura le comunità locali così come un Governo democratico deve avere».

A conclusione dell'Assemblea, e dopo un nuovo intervento del Sen. Giraudo, l'Avvocato Benedetti ha ringraziato a nome dell'Assemblea il Sottosegretario Cervone, che a nome del Ministro Colombo, ha portato quelle assicurazioni che si attendevano. Ha confermato però il rammarico dei Presidenti dei Consorzi per la mancata citazione della Legge 959 e 1377 nel Testo della Legge istitutiva dell'ENEL, cosa che, anche se superflua, avrebbe recato una definitiva tranquillità alle popolazioni interessate.

Si è infine augurato che il Ministro Colombo, in sede di emanazione delle leggi delegate, chiarisca in modo definitivo e positivo tutte le complesse questioni sorte dalla tormentata applicazione della legge sui sovracanoni.



Parla l'on. Valsecchi

UNA LETTERA DI AMIGONI

L'o. d. g. del Senatore Vecellio

In sede di esame del disegno di legge della Commissione Speciale del Senato, l'UNCEM ha fatto pervenire un pro-memoria ad alcuni Senatori.

In risposta il relatore Sen. Amigoni ha fatto pervenire al nostro Direttore la seguente risposta:

Egr. Dottore,

ho la Sua del 7 corr. con le copie delle lettere inviate al Sen. Tupini.

Non è stato possibile introdurre gli elmenti richiesti; mi pare tuttavia che le questioni che interessano la UNCEM possano essere risolte in sede di emanazione delle leggi delegate.

Per questa ragione ne tratto nella relazione e sarebbe opportuno che venisse presentato un o. d. g. in argomento.

Il Ministro Colombo ha dichiarato che il Governo darà le assicurazioni richieste.

Cordiali saluti.

Ing. Pietro Amigoni

Come risulta dal resoconto dell'Assemblea straordinaria della FEDERBIM, il Sen. Vecellio ha presentato un ordine del giorno concordato con l'UNCEM, di cui riproduciamo il testo:

IL SENATO,

vista l'esigenza manifestata dai Comuni Montani e dai loro Consorzi, espressa in numerosi ordini del giorno approvati dall'UNCEM e dalla FEDERBIM, che la Legge istitutiva dell'ENEL non pregiudichi alcuni dei loro diritti acquisiti e dei loro legittimi interessi in ordine ai sovracanoni idroelettrici ed all'ICAP,

invita il Governo ad assicurare:

1) che gli oneri a cui le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo di produzione di forza motrice per l'energia elettrica, sono soggette, in virtù delle leggi 27-12-1953 n. 959 e 4-12-1956 n. 1377 e successive modificazioni ed interpretazioni, vengano integralmente assunte dall'ENEL, sia per quanto riguarda le concessioni in atto, che per quelle che saranno assentite in futuro dall'Ente stesso;

2) che l'energia elettrica, fornita o da fornirsi a loro richiesta ai Comuni o ai loro Consorzi in virtù dell'art. 52 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dello articolo 3 della legge 27-12-1953 n. 959, non venga considerata in alcun caso come oggetto di attività di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita e come tale riservata all'ENEL;

3) che il gettito assicurato, dall'art. 8 del progetto di legge, ai Comuni in sostituzione dell'ICAP, venga mantenuto anche dopo il 31 dicembre 1964 mediante la prevista legge ordinaria, ed anche per gli impianti non ancora tassati nell'esercizio finanziario 1959-60 e per quelli in costruzione o che verranno successivamente concessi.

GLI INTERVENUTI

1) Consor. B.I.M. ADDA - Sondrio - Presidente On. Prof. Athos VALSECCHI;
2) Consor. B.I.M. ADIGE - Bolzano - Presidente Avv. Giovanni CHEDINA - Segretario Dr. A. KARNER;
3) Consor. B.I.M. ADIGE - Trento - Presidente Avv. Vittorio FORADORI - Segretario Cav. Enrico PANCHERI;
4) Consor. B.I.M. ADIGE - Verona - Presidente Avv. Neristo BENEDETTI;
5) Consor. B.I.M. ADIGE - Arzignano (Vicenza) - Presidente Dr. Gius. PIZZOLATO;
6) Consor. B.I.M. LAGO COMO - BREMBO - SERIO - Bergamo - V. Pres. Avv. Giovanni RINALDI;
7) Consor. B.I.M. LAGO COMO - BREMBO - SERIO - Gravedona (Como) - Delegati Dr. BUZZETTI e Rag. GIULINI;
8) Consor. B.I.M. BRENTA - Borgo Valsugana (Trento) - Presid. Cav. Serafino SEGNANA - Segret. Rag. MARCHELLI;
9) Consor. B.I.M. CHIESE - Vestone (Brescia) - V. Presid. Comm. Ottorino BERTINI;
10) Consor. B.I.M. CHIESE - Condino (Trento) - Presid. Cav. Tullio FESTI - Segretario Cav. Giuseppe POLANA;
11) Consor. B.I.M. ENTELLA - Cicagna (Genova) - Presid. Geom. Dario CASASSA;
12) Consor. B.I.M. NERA - VELINO - Cascia (Perugia) - Delegato Comm. Renato CARDINI;
13) Consor. B.I.M. NERA - VELINO - Rieti - Commiss. Prefettizio Dr. Oreste GOFFREDI;
14) Consor. B.I.M. PIAVE - Belluno - Presid. Cav. Ezio BALDOVIN;
15) Consor. B.I.M. PIAVE - Treviso - Presid. Prof. Francesco FABBRI;
16) Consor. B.I.M. SARCA - MINCIO - LAGO GARDA - Tione (Trento) - V. Presidente Dr. Carlo BLEGGI - Segr. Cav. TASIN;
17) Consor. B.I.M. SARCA - MINCIO LAGO GARDA - Salò (Brescia) - Presidente Avv. Ignazio MAFFIZZOLI;
18) Consor. B.I.M. TICINO - Porlezza (Como) - Prefessor Avv. Giberto BOSISIO;
19) Consor. B.I.M. TICINO - Varese - Presid. Avv. Virginio BONOMI;
20) Consor. B.I.M. TORDINO - VOMANO - Delegati Dr. Vintantonio NOVIELLI - Segretario Dr. PROVVISIERO;
21) Consor. B.I.M. TREBBIA - Moconesi (Genova) - Presid. Rag. Giuseppe DONDERO;
22) UNCEM - Roma - Delegato Sig. Giuseppe PIAZZONI;
23) Consor. B.I.M. FLUMENDOSA - Cagliari e Nuoro - Delegato Avv. Ignazio SERRA.

IL MONTANARO d' Italia

UN INTERESSANTE INTERVENTO DEL PROF. MARCO BERMOND

La legge sulla caccia, i Comuni montani e la F.I.D.C.

Nel fervore e si potrebbe dire, nel fermento delle discussioni che sono in corso e agitano gli ambienti della caccia in questo momento, e che non hanno risparmiato ambienti non prettamente specializzati in materia e persino quelli parlamentari e governativi, non può non interirsi la voce del nostro giornale, quale espressione viva e diretta delle esigenze della montagna, delle sue popolazioni e del suo patrimonio sia esso forestale, pastorale o faunistico.

Scopo di questo articolo è quello di riaffermare la necessità urgente e inderogabile di un severo disciplinamento dell'esercizio della caccia in montagna, la sua attuale situazione in rapporto alla legislazione, i suoi riflessi nei riguardi dei Comuni, le prospettive future al lume dei recenti avvenimenti, e attraverso a questa disamina obiettiva il mettere in guardia contro affrettate conclusioni che, una volta tradotte in articoli di legge potrebbero creare situazioni incresciose analoghe a quelle che recentemente ci hanno portati dinanzi alla Corte Costituzionale e soprattutto potrebbero essere di grave nocumento alla preziosa e insostituibile fauna alpina.

La necessità urgente di una regolamentazione severa della caccia non è che il corollario di un'altra verità, che non bisogna stancarsi di ripetere: *la fauna alpina è mortalmente minacciata di distruzione da parte dell'uomo ed in particolare del cacciatore*.

So bene che molti tendono a minimizzare il problema non tanto perché non vedono quello che è chiaro a tutti, ma perché lo accettare questa nuda e cruda impostazione non lascierebbe molto margine di manovra a chi non intende sottomettersi a norme effettivamente moderatrici della attività venatoria.

Ma il fatto è incontrovertibile e chiunque si accinga ad esaminare questo problema, soprattutto se è un legislatore, non può estraniarsi da questa fondamentale premessa, dalla quale tutto deve dipendere e alla quale tutto deve essere subordinato.

Ciò detto esaminiamo brevemente lo stato attuale delle cose.

Come punto di partenza prenderemo il noto articolo 67 del T.U. (1931) che è ancora in vigore. Esso stabilisce che « Nella zona faunistica delle Alpi è data ai Comuni la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del Comune a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federazione Italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti ».

Questo dispositivo di legge, il cui scopo fondamentale e principale era quello di mettere un freno alla distruzione del patrimonio faunistico alpino adottando un sistema protezionistico che aveva dato ottimi risultati in altri Paesi e particolarmente in Austria e nelle provincie aderenti, rappresenta il primo riconoscimento dell'importanza dei Comuni e delle loro possibilità anche nel campo della difesa del patrimonio faunistico strettamente vincolato ai Comuni in ragioni territoriali, economiche e faunistiche.

La facoltà concessa dalla legge ha come si vede una limitazione nel senso di essere condizionata all'obbligo che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva Sezione cacciatori a beneficio di tutti gli iscritti.

Quest'ultima clausola sta a dimostrare che il legislatore si preoccupa di dare al problema una soluzione anche a sfondo sociale nel senso di evitare nei limiti del possibile gli esclusionismi riservistici a beneficio di uno o di pochi, ma di estendere il beneficio della caccia al maggior numero di cacciatori, « tenute presenti le possibilità di esercizio venatorio in relazione alla consistenza faunistica della zona », come stabilisce il successivo decreto ministeriale del 1940 e ciò in ragione della esigenza per la quale le riserve comunali erano costituite e cioè la protezione della fauna.

In seguito a tali disposizioni nacquero un pò ovunque le riserve comunali, che, come ebbi occasione di dire e scrivere più volte, diedero ottimi frutti ovunque furono amministrate e gestite con serietà d'intenti - e non solo sotto il punto di vista protezionistico ma anche sociale in quanto si dimostrarono capaci di assorbire un alto numero di cacciatori oltre quelli locali, tale da render certo che una buona conduzione delle riserve comunali estesa a tutto l'arco alpino può assicurare l'assorbimento di tutti gli appassionati di questa faticosa e difficile caccia.

E' infatti da tener presente che la montagna, come qualunque territorio del resto, è in grado di sopportare un maggior numero di cacciatori quanto maggiore è la quantità di selvaggina che la popola.

Se in qualche regione o provincia vi furono delle riserve comunali il cui funzionamento lasciò a desiderare ciò è da imputare soprattutto a deficiente organizzazione e ad insufficiente controllo. E' da presumere che qualora il Comune anziché essere legato da una disposizione così tassativa qual'è quella della cessione obbligatoria d e l l a gestione alla Sezione dei cacciatori, avesse mantenuto qualche mansione almeno amministrativa delle riserve, e se d'altra parte fosse stato esercitato quel controllo che oggi noi tutti difensori delle riserve Comunali invochiamo, severo, imparziale, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, molti degli inconvenienti lamentati sarebbero stati evitati.

Difendere la fauna alpina

Prendendo lo spunto dalla disfunzione di qualche riserva Comunale, dal principio della « libertà di caccia » e dal preteso diritto di tutti i cacciatori di recarsi ovunque lo desiderino, fu dato inizio ad una azione intesa sopratutto a togliere ogni valore al concetto della « possibilità faunistica » così da escludere ogni limitazione al numero dei cacciatori.

Si pensò in altre parole nel fervore libertario che seguì la caduta del fascismo che le necessità di difesa della fauna alpina fossero conciliabili con una più ampia liberalizzazione della regolamentazione dell'esercizio della caccia e il sottoscritto fu tra quelli che sostennero l'opportunità di un tale esperimento.

Furono messe in atto norme restrittive dell'esercizio della caccia ma si adottò il criterio di lasciare del tutto libero l'accesso e la circolazione dei cacciatori almeno nell'ambito della provincia.

La realtà fu deludente; ovunque, come nel Consorzio Alta Valle di Susa che ho l'onore di dirigere da oltre trent'anni, si era riusciti ad ottenere una buona densità di selvaggina, si assistette ad un calo pauroso della selvaggina stessa e sopratutto, com'è naturale di quella più pregiata quale la coturnice, il gallo di monte, la pernice bianca e la lepre bianca ecc..

L'insistere dovunque in una linea di condotta che si è dimostrata inadeguata allo scopo che si prefigge è contrario alle buone norme della protezione e dell'incremento della fauna che noi tutti vogliamo e che la legge prescrive e non può essere giustificato neppure dal grande amore per i cacciatori e dalla sconfinata ammirazione per le belle « mattanze » che essi sanno realizzare ovunque se ne presenti la possibilità.

Ora con la proposta di modifica dell'art. 67 mediante lo art. 12 del disegno di legge già approvato dalla Commissione Agricoltura e Alimentazione del Senato e recentemente anche da quella della Camera dei Deputati nonché il successivo decreto ministeriali del 19 luglio 1962 risentono purtroppo di quei concetti che tengono in assai maggior conto le velleità dei cacciatori di quanto non facciano dello scopo essenziale che il citato decreto pone come solenne impegnativa premessa, quello cioè di proteggere e incrementare il patrimonio faunistico.

Ma ciò che merita di essere rilevato qui è sopratutto questo: che sia la proposta di modifica della legge quanto il decreto poggiano totalmente su di un pilastro; la Federazione Italiana della Caccia.

In suo favore coll'art. 12 del disegno di legge vengono soppresse le riserve Comunali in tutta la zona delle Alpi ad eccezione delle provincie di Bolzano. Trento, Belluno, Udine, Gorizia e Trieste, per essa il decreto stabilisce che ove esistono le riserve Comunali queste possono essere consorziate e amministrate dalle Sezioni Provinciali, il che significa praticamente nell'un caso come nell'altro, dare in monopolio tutta la caccia in montagna alla Federazione.

Che cosa abbiamo da dire noi montanari e i Comuni Montani in particolare a questo proposito?

Citerò soltanto qualche linea della protesta che i Sindaci di quasi tutte le vallate alpine della provincia di Torino inviarono al Ministero, a personalità del Governo e del Parlamento fin dall'agosto 1960 a proposito del citato articolo 12:

« Da questo articolo. affermavano i Sindaci, risulta che in materia di caccia si fanno delle distinzioni tra provincie, quali Bolzano, Belluno, Gorizia, Trento, Trieste e Udine, nelle quali i Comuni godono della possibiltià di costituire le riserve Comunali, mentre al tempo stesso questo diritto già riconosciuto dalla precedente legge, viene tolto ai

Si è costituita in Torino, con sede presso l'Assessorato alla Montagna della Provincia, l'Associazione dei Cacciatori di montagna.

Il Presidente dell'Associazione, Avv. Marco Bermond, ci trasmette il saggio che segue, in cui vengono illustrati i problemi dei cacciatori di montagna.

Comuni della zona alpina delle altre provincie.

I sottoscritti ritengono che una tale discriminazione oltre che essere lesiva delle libertà e degli interessi materiali della maggior parte dei Comuni montani sia anche anticostituzionale .... chiedono che venga riesaminato con attenzione questo punto del disegno di legge onde evitare i danni materiali e morali evidenti che ne deriverebbero ai Comuni colpiti, e che ven- della zona delle Alpi lo stesso giusto diritto ».

E i Sindaci concludevano con l'affacciare l'eventualità, in caso di conferma del dispositivo in causa, di voler « accedere a tutte le difese concesse dalla Costituzione della Repubblica a salvaguardia del diritto di ogni cittadino e di ogni Comune». ga esteso a tutti i Comuni

Questo ricorso dei Sindaci metteva già d'allora in rilievo diversi punti che dovrebbero far riflettere seriamente anche oggi il legislatore sia sotto il profilo della legittimità costituzionale che sotto quello della legittimità morale, di privare i Comuni montani (per di più solo una parte di essi) di un diritto che in definitiva non solo non contrasta con l'interesse nazionale ma è conforme agli scopi che la legge si prefigge.

Sin dall'origine quindi tanto il detto art. 12 quanto il D.M. 19-7-61 presentavano punti molto discutibili e vulnerabili da un'azione diretta ad apprezzarne l'aderenza alle norme costituzionali in materia di diritti e doveri dei cittadini (e dei Comuni); e pertanto non mancavano ragioni valide per una revisione dell'uno e dell'altro.

L'odierno fatto nuovo

Ma oggi è intervenuto e si è aggiunto un fatto nuovo di enorme importanza: la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la « illegittimità costituzionale » delle norme contenute negli articoli 8 - terzo comma - e 91 ultimo comma del testo unico 5 giugno 1939 con riferimento all'art. 18 della costituzione, cioè di quelle norme che rendevano obbligatorio per i cacciatori essere associati alla Federazione per poter avere la licenza di caccia.

Il fatto nuovo è come vedremo, molto più rivoluzionario di quanto mostrino di pensare gli alti esponenti della Federazione secondo i quali tutto dovrebbe ridursi ad una gestione economica, risolvibile con qualsivoglia strattagemma che permetta l'afflusso nelle casse della Federazione del denaro che i cacciatori ora le negano.

Dice infatti uno di questi esponenti federali: « soltanto due articoli del testo unico sono stati ritenuti illegittimi, mentre piena validità continuano ad avere tutti gli altri articoli, per cui la legge rimane *integra, come integra rimane la organizzazione federale* con tutti gli attributi che le vengono demandati dalla legge ». Cioè: tutto come prima?

Si tratta com'è evidente, di una interpretazione che ha un substrato puramente formale e che trascura il nodo della questione. Come non vedere che è lo «status» giuridico della Federcaccia che è stato radicalmente cambiato dalla sentenza? Essa è stata ridotta da « Ente *rappresentativo* di *tutti* i cacciatori italiani ad "Associazione volontaria" rappresentativa cioè soltanto dei propri associati e come tale ha perduto ogni titolo per detenere in esclusiva o in monopolio quelle attribuzioni che la legge le demandava quando poteva essere considerata l'unica legittima rappresentante dei cacciatori.

In altre parole la Federcaccia, volente o nolente, non ha titoli di rappresentare i cacciatori italiani più di quanti ne possa avere qualunque altra libera associazione nata o possa nascere fra i cacciatori stessi.

Ne viene di conseguenza che se anche letteralmente la legge non è ancora cambiata è però cambiando lo elemento fondamentale direi *essenziale*, che *qualificava* la Federazione di fronte allo Stato ed alla legge: la rappresentatività.

Caduto questo *elemento essenziale* ogni attribuzione a carattere esclusivistico alla cosidetta Federazione diventa illegittima e questo può mettere molto validamente in forse la pretesa « integrità » della legge e la stessa validità delle norme che si riferiscono alla Federcaccia, delle quali la Corte Costituzionale non si è occupata non essendone investita.

Da queste quasi lapalissiane considerazioni possiamo trarre una conclusione sulla cui fondatezza non abbiamo il più piccolo dubbio: la legge sulla caccia in via di gestazione e già in parte approvata non può non essere riveduta e corretta in tutte quelle parti che riguardano la Federazione della Caccia, tenuto conto che è venuto a mancare proprio lo strumento cui la legge si riferisce.

Questa constatazione non siamo i primi a farla e dobbiamo dire che non è tale da sgomentare nessuno.

Peraltro dobbiamo constatare che in taluni ambienti ispirati della Federazione, si è manifestato un gran panico con apocalittiche previsioni per la sorte della caccia e della selvaggina, qualora la Federazione dovesse scomparire, una vera e propria paura del salto nel buio, e si è quasi rivolta una larvata recriminazione alla Corte Costituzionale per aver avuto, diremo così, l'indelicatezza di ristabilire la legalità con tante spiacevoli conseguenze!

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale non ha bisogno certo della nostra difesa, ma noi dobbiamo ugualmente confessare che ci ha fatto tanto bene al cuore (e non siamo i soli) il constatare ancora una volta che c'è fra noi e sopra di noi un Organismo veramente sano, veramente superiore, che non si lascia influenzare da nessuna pressione, che *giudica* con la sola *coscienza* senza dare alle *conseguenze* che la verità ristabilita potrà provocare. Questa è una grande ragione di fiducia per tutti e in particolare lo è in questo momento per i Comuni Montani e per noi, perché possiamo star certi che qualunque ritorno di fiamma potrà trovare chi lo spenga inesorabilmente (e questa volta non aspetteremo 17 anni a farvi ricorso).

Ma quali sono nella realtà le conseguenze della sentenza?

Dobbiamo riconoscere che lo scompiglio arrecato è stato grande anche perché è caduto in un momento di quelli che si sogliono chiamare « cruciali » a metà anno finanziario o a breve distanza dalla apertura della caccia. Questo è comunque un fatto contingente che potrà aver rimedio con qualche provvedimento transitorio che permetta la liquidazione della Federazione senza che ne abbiano a risentire i dipendenti e sopratutto i guardiacaccia.

Ma le conseguenze tanto temute sono puramente nella fantasia di chi si è abituato a vedere tutti i problemi venatori in funzione della Federcaccia, come se in Italia non esistessero o non fossero mai esistiti organismi statali, parastatali, provinciali in grado di sostituirla.

Fra questi e i Comitati Provinciali della Caccia ad esempio, che hanno fra i loro membri ben quattro rappresentanti della Federcaccia di cui uno concessionario di riserva (i quali anzichè rappresentare le varie categorie di cacciatori, rappresentano solo la corrente numericamente più forte in seno alla Sezione Provinciale, al punto che lo stesso rappresentante dei riservisti è il più delle volte un docile strumento succube della Federazione dalla quale è prescelto) potrebbero agevolmente diventare organi molto efficienti e anche rappresentativi dei cacciatori.

Basterebbe che i cinque rappresentanti dei cacciatori fossero veramente tali, e cioè fossero scelti tra gli elementi tecnicamente più preparati e rappresentativi delle libere associazioni di categoria della Provincia che sono già nate che senza alcun dubbio ancora nasceranno fra i cacciatori.

I Comitati caccia pur con una notevole componente rappresentativa dei cacciatori dovrebbero conservare e accentrare il carattere tecnico che già posseggono ad essere così a riparo dalle prepotenti influenze demagogiche che oggi inquinano la vita venatoria italiana.

I Comitati provinciali Caccia potrebbero così finalmente esplicare quelle attività che la legge loro affida e nelle quali la Federcaccia si è sostituita per ragioni di finanziamento e potrebbero altresì assumere quegli altri compiti che poco prudentemente furono in passato affidati alla Federazione.

Lo Stato d'altra parte si appresta a realizzare un altro punto basilare della Costituzione: le regioni.

Fra le intese programmatiche fondamentali del Governo di centro sinistra vi è quella delle Regioni a statuto ordinario che dovranno essere realizzate al più presto.

In tale occasione dovranno essere fissati i confini delle attività legislative nei quali le regioni potranno muoversi e ciò sarà fatto con le cosidette: leggi quadro.

E' in questa occasione che lo Stato dovrà dare alle Regioni delle precise se pur generali indicazioni riflettenti la loro attività legislativa anche nel campo della caccia e della pesca e lo Stato non potrà certamente avallare presso le Regioni una organizzazione che potrebbe anche materialmente non esistere affatto in qualche regione o in qualche provincia.

Sarà quindi il momento in cui il corpo Legislativo tenuto conto della realtà costituzionale ristabilita dalla Corte Costituzionale, tenuto conto dello spirito che ha informato ed informa la moderna legislazione italiana orientata verso il decentramento amministrativo, nonchè della importanza nazionale e del frutto che si comincia a notare in tutti i campi dell'applicazione oculata e non avara dell'autonomia degli Enti Locali, sarà il momento ripeto in cui lo Stato attraverso le Camere potrà attuare la legislazione venatoria.

(continua a pag. 4)

UN INTERESSANTE ARTICOLO DI FIORELLO ZANGRANDO

Possibilità e limiti del governo locale

e delle Istituzioni montane della Provincia di Belluno

Nuovo impulso è stato dato alla soluzione di alcuni pressanti problemi (le cui caratteristiche essenziali possono ricondursi al più generale problema della crisi dell'economia montana) che davvicino riguardano la provincia di Belluno, con l'istituzione di organismi moderni e con la restaurazione della funzione di istituti locali che ripetono la loro origine da una eletta antica tradizione. Il merito precipuo di avere individuato nella creazione di tali enti la vita più nuova ed idonea al raggiungimento degli scopi necessari alla soluzione del problema montano nell'ambito delle vallate bellunesi, feltrine, agordine, cadorine, va ascritto ad una concezione societaria che ha nell'ordinamento democratico, eletto a struttura fondamentale nella nuova nazione italiana, riconosciuto lo strumento migliore e più moderno per chiamare a nuova vita la tanto importante regione alpina ed appenninica.

Nella provincia di Belluno, la istituzione e la restaurazione degli organismi democratici, dotati di una esatta e marcata funzione economica e sociale, ha avuto una propria e più esatta significazione, rispetto alle altre zone alpine dove pure la istituzione di tali enti si è rivelata necessaria ed insostituibile.

La ragione della particolare funzione e del precipuo interesse qui suscitato va ricercata da un lato nella tradizione storica dell'autosufficienza e dell'autoamministrazione che per lunghi secoli ha caratterizzato la vita della vallata dolomitica di questa zona e, dall'altro, nel rinnovato ardore col quale amministratori, politici e studiosi locali hanno impostato i problemi ed individuato le soluzioni, ritenuti poi validi e subito ripresi dai responsabili di altre zone montane, del problema montano in una visione generale e moderna, all'indomani della fine della seconda guerra mondiale. I problemi relativi ai consorzi di bacino imbrifero ed alla comunità montana furono oggetto di particolare esame nella provincia di Belluno fin dagli anni 1946 e seguenti.

Per tali motivi un ruolo decisamente rilevante svolgono oggi, nella provincia di Belluno, da un lato i consorzi e le comunità creati dalla più recente legislazione italiana riguardante le zone montane, e dall'altro quegli organismi di vecchia data che hanno assunto nuovi compiti, in linea con le nuove esigenze della zona.

Con legge 27 dicembre 1953, n. 959, gli impianti idroelettrici con opere di presa situate all'interno del perimetro dei bacini imbriferi montani sono stati gravati di un sovracanone misurato nella potenza installata rilevata dall'atto di concessione; Il gettito di tale sovracanone è stato cospicuo ed è valso a reintegrare, almeno in partenza la depauperazione subìta, in senso assoluto, dalle zone montane, per effetto del prelievo di ricchezza qui effettuato a tutto beneficio della pianura.

I Comuni, beneficiari del gettito fiscale, sono stati riuniti in un consorzio che, dal 1955 ad oggi, si è trovato di fronte alla necessità di risolvere numerosi problemi. Anzitutto quello della sua articolazione. E' ovvio che non tutti i comuni del bacino imbrifero avevano ed hanno uguale grado di bisogno, uguale misura di danno ed indennizzo, uguale diritto al conseguimento del gettito da sovracanone. L'intero consorzio è stato pertanto suddiviso in tre distinte sezioni, dette vallate, alle quali è stata attribuita la gestione di alcuni fondi, detratto ciò che è stato destinato ad opere di carattere provinciale, gestito dall'assemblea plenaria dell'Ente. Tra le tre Vallate, bellunese-alpago-feltrino, agordino, cadore-longaronese, zoldano, la ripartizione è stata attuata tenendo conto di vari criteri, affinchè sia attribuita ad ognuna ciò che giustamente le compete.

Altro notevole problema è stato quello delle direttrici di marcia da seguire nell'esborso delle somme e nel loro più proficuo impiego. La legge istitutiva del sovracanone e dei consorzi di bacino imbrifero ha disposto espressamente che le somme derivanti dal gettito siano impiegate per il miglioramento economico e sociale delle zone montane. Difficile, indubbiamente, è stato dare un significato concreto a tale espressione ed individuare un impiego delle somme che fosse conforme al dettato ed allo spirito, soprattuto, della disposizione.

Perchè qualsiasi devoluzione di esame avrebbe potuto essere, in quanto impiegata a favore della collettività, per ciò stesso destinata a favorirne il progresso economico e sociale. Si è ritenuto adunque necessario dare all'espressione un significato più ristretto e specifico. Si è ritenuto adunque necessario dare all'espressione un significato più ristretto e specifico. Intendendo così il progresso economico e sociale come esclusivamente dipendente da una maggior rinumerazione del lavoro, da una maggiore utilità marginale delle produzioni locali, da un maggior bisogno di contributi ed aiuti da parte dell'aziende industriali, turistiche, agricole.

Così il consorzio del Bim della Provincia di Belluno ha faticosamente intrapresa la strada che dovrà condurre ad una concreta politica economica di respiro locale, volta a giungere là dove le cnodizioni naturali dei mercati e delle aree produttive non si rivelano propriamente vantaggiose. Sulle prime, è stato effetivamente difficoltoso distinguere le ipotesi di impiego economico da quelle che si sarebbero risolte in una azione sostitutiva dei precisi impegni dello Stato (problema invece di largo respiro e non soltanto di valore locale; guai se le provvide disposizioni avessero dovuto distogliere il potere esecutivo dai suoi inderogabili impegni!) Ma, in proseguo di tempo, la linea di condotta di quest'organismo si è venuta via via chiarificando. Attualmente i maggiori impegni finanziari del consorzio riguardano i contributi alle nuove e rinnovate aziende industriali ed artigianali, a coloro che, professionalmente non, incrementano la ricettività turistica, agli agricoltori. Gli aiuti si concretano in due forme: concessione di somme a fondo perduto, accordo di garanzie per l'accensione di mutui.

Non si possono pretermettere le difficoltà che ancora rimangono da superare ed i problemi che tutt'oggi risultano insoluti, proprio in ordine alla formulazione di piani d'impiego delle somme che risultino via via più razionali ed idonei al progressivo innalzamento delle condizioni di vita di queste popolazioni, per molti versi meritevolissime di ausilio.

Occorrerà attendere che man mano anche questi risultati siano acquisiti. Non senza, però, avere rilevato che la volontà degli amministratori è tesa pur nelle possibili diversioni occasionali, verso il conseguimento di sempre più decisivi traguardi.

Nuovi enti sono stati introdotti, nella provincia Bellunese, per virtù del dettato degli artt. 13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Si tratta dei Consigli di Valle e comunità Montane che sembrano destinati, nel pensiero del legislatore, a svolgere un ruolo di primale importanza nel costituire quegli idonei strumenti che vivifichino, dopo un lungo periodo di declino o di stasi, la montagna italiana.

Giova ricordare che, in Provincia di Belluno, questi organismi non hanno costituito una novità in senso assoluto. Esisteva, infatti, fin dal 1875, in Cadore, la Magnifica Comunità omonima, ente pubblico non territoriale, con finalità di studio dei problemi dell'intera regione, di assistenza pubblica o di cultura ed istruzione. La Comunità di Cadore ha raggruppato per lunghi anni i capi delle amministrazioni civiche delle proprie vallate, adusandoli a una considerazione frequente dei bisogni collettivi e spesso conseguendo, in tal modo, risultati, esattamente nel 1946, la vallata agordina si organizzava in una propria comunità montana, chiamata a restaurare le forze economiche e morali della zona.

Attualmente il problema dei consigli di valle in provincia di Belluno si trova ad un punto non troppo vicino alla soluzione. Risultano infatti essere consorziati, per i fini generali di miglioramento economico e sociale delle zone montane in giurisdizione, delle vallate agordina - feltrina, dell'Alpago, soltanto i comuni delle altre zone (bellunese propriamente detto, longaronese, zoldano, Cadore) non hanno ancora individuato esattamente le dimensioni esatte dei perimetri dei rispettivi organismi. Tale difficoltà, peraltro, non è stata creata dai Comuni. La legge, infatti, demanda il compito di delimitazione dei perimetri delle zone da organizzare in comunità montane, alle commissioni censuarie (provinciale e centrale, secondo le ipotesi), che il computo volgeranno tenendo conto dei criteri obbiettivi dell'omogeneità del territorio sotto i riguardi economico, ideografico, erografico, e del criterio subbiettivo della omogeneità sotto l'aspetto sociale, cioè di interrelazioni tra i membri della comunità.

Orbene, l'applicazione di tali criteri, da parte della commissione censuaria, ha costituito in provincia di Belluno motivo per determinazioni di zone che destano perplessità di vario genere. La commissione ha segnalato otto zone da organizzare in consorzi e comunità, ma tale operazione non è sembrata rispondente al dettato legislativo e sovratutto allo spirito delle norme, che indicano nei consigli di valle e comunità montane lo strumento più esatto per adeguare la realtà civile alla realtà politica. I consigli di valle debbono adeguarsi non già a perimentazioni amministrative tradizionali o di più comodo, ma coprire naturalmente le zone naturali, individuate al di là dei criteri tradizionali.

Tuttavia, già in tale periodo preparatorio e provvisorio, le comunità montane costituite hanno dimostrato la loro indubbia funzionalità ed il loro grado di idoneità alla soluzione dei problemi locali. Hanno condotto studi particolari, hanno individuato caratteristiche di bisogni locali, hanno predisposto piano d'impiego, hanno erogato somme secondo visuali generali di zona.

Resta loro, tuttavia, un compito ben più ampio. Se è vero, come sembra ragionevole ritenere, che le Comunità sono destinate in futuro a costituire i nuovi organismi-base della montagna, occorre che esse siano individuate con maggiore ragionevolezza e che, in uno con i consimili organismi di tutta la montagna italiana, sia data loro la necessaria possibilità di intervento, con precise direttive tecniche e con chiare disponibilità legislative, in ispecie coordinandosi e, ove possibile, sostituendosi agli altri organismi particolari della montagna, istituiti per un fine specifico, come i consorzi di Bim, economicamente efficienti, come i consorzi di prevenzione e bonifica, statualmente sostenuto, eccetera. Il Consiglio di Valle, accentrerà, anche qui, con esatta divisione di territorio, i compiti degli altri enti e sarà meglio che ogni altro dotato per perseguire i fini demandatigli dalla legge.

E, prima di concludere occorre ben far cenno di alti istituti. Con essi, è bene premettere che si entra in quella zona dubbiosa del diritto e dell'ordinamento giuridico che si pone tra il diritto pubblico ed il privato. Nella zona cadorina esistono, da innumerevoli tempi, le Regole, persone giuridiche di diritto privato ma con funzione pubblica, secondo l'opinione più accreditata che crediamo giusto accogliere. Ad esse il D. D.L. 3 maggio 1948, n. 1104, ha riconosciuto la personalità giuridica ed il diritto-dovere di svolgere alcuni compiti, sovratutto in ordine alle colture silvane di proprietà dei singoli enti, al loro sfruttamento ed alla devoluzione di proventi non solo per scopi di carattere privato (diritti di legnatico, rifabbrico etc.) ma anche per la realizzazione di opere pubbliche (rectius collettive) che non sono di spettanza dei comuni e della provincia.

Il riconoscimento contenuto nel citato D.D.L. ha diversamente influito nelle varie zone, a seconda della sopravvivenza dei patrimoni ed all'interesse posto nella restaurazione di questi organismi.

Oggi si può dire che le Regole cadorine si sono dimostrate efficienti e vive soprattutto nella zona del Comelico, mentre il restante Cadore ha accolto la loro restaurazione con maggior cautela. Nella zona di Cortina d'Ampezzo, poi, le Regole, attraversato un lunghissimo periodo di avviamento al diritto austriaco, si trovano ora in situazione affatto particolare. Recentemente hanno raggiunto un accordo col Comune in ordine alla proprietà dei patrimoni boschivi, la cui gestione collettiva è stata affidata ad una provvida azienda speciale consorziale.

Si deve riconoscere che attualmente le Regole cadorine, non assolvendo se non parzialmente alle proprie funzioni storiche, debbono gestire i propri beni in armonia con la più recente legislazione sociale, per intervenire così, con bene individuata azione, nel generale movimento inteso a favorire ed incrementare il progresso sociale delle vallate.

Il rapido panorama che si è cercato di fornire consente di formulare una conclusione: vari organismi democratici posti in essere sulla montagna debbono, considerarsi di indubbia utilità e perfettamente rispondenti alle esigenze.

Tuttavia assistano attraverso un difficile periodo di assestamento, che è difficile, per ora, prevedere nel suo limite finale, che pure auspichiamo prossimo.

Continua da pag. 3

LA LEGGE SULLA CACCIA

Tale riforma sarà naturalmente assai impegnativa e sarebbe auspicabile che avvenisse nel segno di una più ampia consultazione delle categorie di cacciatori e di enti interessati.

In particolare per quanto concerne la zona delle Alpi noi fin d'ora chiediamo che sia altrettanto sentita la voce dei Comuni e delle Comunità montane nonchè della Associazione Italiana Cacciatori di montagna i quali tutti, noi riteniamo, hanno buon diritto per la competenza specifica e nell'interesse delle zone depresse delle Alpi che essi rappresentano, di esprimere ufficialmente i loro voti al riguardo.

Questi voti sono facilmente e per grandi linee riassumibili nelle seguenti postulazioni:

1) riconoscimento a tutti i Comuni dell'arco alpino della facoltà di costituire e gestire le riserve comunali di caccia;

2) eliminazione di ogni discriminazione anticostituzionale di trattamento fra Comuni delle regioni orientali e di quelle centro occidentali delle Alpi;

3) riconoscimento non solo formale delle necessità di proteggere la fauna alpina, attraverso il principio fondamentale della « possibilità faunistica », del territorio alpino.

4) emanazione di norme inspirate a questo principio riguardanti il funzionamento delle riserve comunali, e cioè obbligo per l'Ente gestore della riserva:

a) di disporre limitazioni dell'esercizio della caccia sia riguardo al numero dei permessi annuali di caccia ai singoli cacciatori, sia del carniere, sia del numero dei cacciatori, sia del territorio cacciabile (costituzione di zone di divieto assoluto di caccia) sia con l'adozione, per talune specie almeno, del « plan de tir » ecc.

b) di mantenere un efficace servizio di vigilanza con guardiacaccia fissi.

c) di mantenere una chiara gestione finanziaria con bilanci consuntivi e preventivi ben compilati e di pubblica ragione.

5) predisporre un organo di controllo provinciale il quale pratichi quell'attività importantissima che nessuno ha mai svolto fin qui, e cioè di seguire da vicino la gestione e il funzionamento delle riserve comunali, il quale non tolleri quelle trasgressioni e colpevoli condiscendenze alla demagogia venatoria e all'egoismo dei singoli e delle collettività, le quali svuotano completamente le riserve comunali del loro significato e dei loro scopi.

Su queste basi pensiamo si possano ottenere risultati concreti non solo per quanto concerne la salvezza della fauna, ma anche per quanto riguarda la salvaguardia dei legittimi interessi di tutti i cacciatori italiani, compresa la non piccola schiera degli appassionati della montagna che non vi risiedono.

Tale salvaguardia non può essere ottenuta con la equa distribuzione dei cacciatori ad una condizione: che tutte le riserve comunali funzionino regolarmente, che tutte presentino per il cacciatore quelle attrattive faunistiche che oggi sono il retaggio di qualcuna di esse soltanto.

Infine il problema inquadrato nel piano più ampio delle autonomie locali darebbe giusta soddisfazione alle comunità montane senza ledere gli interessi dei cacciatori in generale e quello supremo della salvezza del patrimonio faunistico alpino.

IL MONTANARO d' Italia

ANCORA SULLE SPEDALITA' ROMANE

Nello scorso numero del giornale si è vista per sommi capi la materia delle spese di spedalità in genere e delle spedalità romane in particolare, e si è accennato alla procedura per il recupero delle stesse da parte delle Amministrazioni Ospedaliere.

Si è visto come vi sia una disciplina generale per gli ospedali di tutte le città italiante, ed una disciplina del tutto particolare ed eccezionale solo per gli ospedali di Roma; disciplina che è tuttora immutata in base alla vecchia legge del 31 Maggio 1900 n. 211.

Si sono accennati sommariamente i motivi per cui da alcuni Parlamentari fu presentata durante la corrente legislatura una proposta di legge per la abrogazione di questa disciplina speciale e privilegiata.

Riteniamo utile esaminare ora più in dettaglio la proposta di legge, considerandone più a fondo i motivi che la sorreggono e gli inconvenienti cui essa intende por termine.

Il disegno di legge, di iniziativa dei Deputati Tozzi Condivi e Veronesi, approvato dalla II^a Commissione permanente della Camera nella seduta del 19 Giugno 1960 ed ora all'esame del Senato, consta di tre articoli.

Il primo ha per oggetto la abrogazione delle norme che fanno obbligo ai Comuni di origine degli ammalati poveri di rimborsare al Pio Istituto di S. Spirito e degli Ospedali di Roma le spese di degenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge 31 Maggio 1900 n. 211 e dell'art. 10 del relativo regolamento.

Con tale abrogazione anche gli Ospedali Riuniti saranno tenuti ad addebitare l'onere della degenza al Comune del domicilio di soccorso e non più a quello di nascita, ogni qualvolta l'infermo non abbia mantenuto nel Comune originario di nascita anche il domicilio di soccorso.

L'art. 2 estende poi anche al Comune di Roma l'efficacia delle disposizioni generali che regolano la determinazione del domicilio di soccorso agli effetti del rimborso delle spese di degenza degli ammalati poveri, di cui alla prima parte dell'art. 6 del T.U. per la Finanza Locale, R.D. 14-9-1931 n. 1175, abrogandone il secondo comma.

Infine l'art. 3, dichiarando esplicitamente abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con i precedenti due articoli, precisa che nulla è innovato per quanto riguarda tutte le altre disposizioni vigenti per il Pio Istituto di S. Spirito e degli ospedali riuniti di Roma.

Essenziale ai fini dell'assistenza ospedaliera è quindi determinare l'appartenenza del soggetto cui l'assistenza è rivolta ad un determinato Comune, onde stabilire quale Ente dovrà corrispondere le spese di degenza.

Tale determinazione può essere duplice: una è data dal Comune di origine o di nascita del soggetto, l'altra da quella del Comune dove egli ha acquistato il domicilio di soccorso per il trascorrervi una dimora utile ultrabiennale.

Il domicilio può aversi inoltre in virtù di un diritto proprio o personale (dipendente cioè da circostanze puramente personali quali la nascita o la dimora in un Comune), oppure in virtù di un diritto derivato o riflessivo (come è per i minori e gli incapaci, basato cioè sui vincoli di famiglia o di dimora presunti - ope legis - presso chi esercita la patria potestà o la tutela).

Mentre le suesposte condizioni di diritto comune sono valide per acquistare il domicilio di soccorso presso i vari Comuni d'Italia, le stesse non hanno fin qui valore agli effetti dell'acquisto del domicilio di soccorso in Roma, giacchè per esso lo unico elemento valido, tanto verso i maggiori che verso i minori, è la circostanza di una dimora personale e senza interruzione nella città, per cinque anni consecutivi precedenti l'atto del ricovero.

Tale privilegio resiste ed ha resistito dal 1900 ad oggi a tutti i provvedimenti legislativi che nel frattempo hanno modificato la materia e fatto abbreviare prima a tre anni, e poi a due, il periodo di dimora necessario ai fini della acquisizione del domicilio di soccorso. Ciò in spregio alle varie ragioni sociali, morali e pratiche che indussero il patrio legislatore alle varie riduzioni!

La proposta di legge in esame chiede quindi soltanto l'abrogazione di un privilegio che è considerato oggi inammissibile, in quanto rappresenta di fatto una ingiusta eccezione al diritto di uguaglianza fra i cittadini e fra gli Enti locali, ed è nel contempo causa di indebito arricchimento del Comune di Roma nei confronti e a scapito di tutti gli altri Comuni italiani.

Se la legge passerà presto, come ci auguriamo, anche gli Ospedali Riuniti dovranno quindi addebitare l'onere delle degenze ai Comuni di domicilio di soccorso e non più a quelli di nascita. Il che servirà ad eliminare tante controversie fra i Comuni e tante difficoltà da parte di quelli di orgine a rintracciare il Comune di soccorso dell'infermo, mentre ciò sarà invece abbastanza agevole per gli Ospedali Riuniti, avendo essi degente presso di sè l'infermo da cui possono raccogliere direttamente ogni notizia utile alla ricerca.

Nè potrà più aversi l'incongrua ed ingiusta situazione oggi abbastanza frequentemente riscontrabile, che due poveri emigrati nello stesso tempo in due diverse città, di cui una è Roma e l'altra è ad esempio Torino o Genova o Napoli o Milano, debbano acquistare il domicilio di soccorso nel nuovo Comune in due tempi diversi: il secondo cioè dopo soli due anni ed il primo invece dopo ben 5. Il che comporta notevoli conseguenze economiche, ben sostanzialmente diverse, a carico dell'uno o dell'altro dei Comuni di dimora, con un privilegio economico assolutamente inspiegabile a favore di Roma. Anche il Comune di Roma sarà posto quindi sullo stesso piano degli altri Comuni italiani agli effetti della competenza passiva delle spese di spedalità.

Giustizia ed equità reclamano la modifica delle disposizioni ora vigenti. Ed è a tale luce che occorre considerare la proposta di legge di iniziativa degli on.li Tozzi Condivi e Veronesi, diretta a generalizzare a tutti gli effetti e su tutto il territorio nazionale, senza eccezione, l'acquisto del domicilio di soccorso col trascorrere del biennio.

Dalla norma trarranno particolare giovamento, ne siamo certi i piccoli Comuni della montagna e della campagna, i quali attendono pertanto fiduciosi l'ulteriore esame del legislatore.

A. V-T

ANCORA sul CONSIGLIO NAZIONALE

Per assoluta mancanza di spazio rinviamo al prossimo numero del 15 Dicembre la pubblicazione degli o.d.g. votati (oltre a quello già pubblicato) dal Consiglio Nazionale; seguirà la cronaca dell'intervento del Consigliere di minoranza On. Nanni che una svista tipografica ha avulso dalla cronaca generale.

APPROVATO DALLA CAMERA

Il finanziamento del Turismo nell'Appennino Centro Settentrionale

Il 31 ottobre 1962 la II Commissione permanente della Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n. 4177, già approvato dalla IX Commissione del Senato il 10 ottobre, per il conferimento della somma di L. 300 milioni alla Sezione di Credito Agrario per l'Emilia e Romagna, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino Centro-Settentrionale. Sul fondo verranno erogati contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50%, sui prestiti a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino Centro-Settentrionale, destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, al fine di renderle adatte alla ricettività di un turismo popolare e a basso costo, nonchè alla attuazione di modeste opere di interesse turistico generale.

Da sottolineare il fatto che durante la discussione è stato presentato un Ordine del Giorno dai Deputati Gagliardi e Vincelli, accettato a nome del Governo dal Sottosegretario al Turismo e allo spettacolo on. Antoniozzi, mediante il quale si chiede che il Governo promuova le necessarie iinziative e disponga i conseguenti finanziamenti affinchè il sistema di contributi e di incentivi così concessi per le zone montane dell'Appennino Centro-Settentrionale, sia esteso a tutto il Paese.

Concordiamo pienamente con questo Ordine del Giorno, ritenendo che l'estensione dei criteri di cui al disegno di legge sopra illustrato, sarebbe di grande e pratico giovamento per il turismo di tutte le zone montane.

GOVERNO E MONTAGNA

100 milioni di contributi per opere di bonifica montana

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in applicazione della legge per la montagna, ha recentemente disposto la concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana per un importo di cento milioni di lire, delle quali 90 milioni a carico dello Stato e 10 milioni a carico degli Enti interessati.

I contributi sono stati concessi al Comune di Pieve di Teco per l'esecuzione dei lavori di costruzione dello acquedotto rurale di Trovasta Lovegno e Teco nel C.B.M. del Centa ed Alta Valle Bormida in comune di Pieve di Teco (Imperia) per un importo di Lire 9.960.000;

al Consorzio di bonifica montana del Curone e del Bordera per la sistemazione della strada Rigoroso-Sottovalle nel C.B.M. del Curone e del Borbera in comune di Arquata Scrivia (Alessandria) per un importo di L. 7.600.000.

al Consorzio di bonifica montana dell'Alto Nera, Chienti, Potenza e Musone per la sistemazione definitiva del 1° tronco della strada Ussita-Tempori-Vallestretta-Arette di Macereto nel C.B.M., dell'Alto Nera, Chienti, Potenza e Musone in comune di Ussita (Macerata) per un importo di L. 6.165.000;

al Consorzio di bonifica destra Trigno e del Basso Biferno per la costruzione della strada del Canniviere nel C.B.M. del Trigno nei comuni di Mantenero di Bisaccia e Mafalda (Campobasso) per un importo di L. 19.500.000;

al Consorzio di bonifica di Paestum per il completamento della strada S. Elia-Bosco di Corleto Monforte, nel C.B.M. del Calore in comune di Corleto Monforte (Salerno) per un importo di L. 8.450.000;

al Consorzio di bonifica montana dell'Alto Nera, Chienti, Potenza e Musone per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto rurale di La Prata, La Spina, L'Icona, S. Lorenzo e Pian Perduto nel C.B.M. dell'Alto Nera, Chienti, Potenza e Musone in comune di Castelsantangelo (Macerata) per un importo di L. 10.708.000;

al Consorzio di bonifica del Tresinaro-Secchia per i lavori di ripristino delle strade di servizio « Coriano-Monteorsaro » e « Civago-Piandelagotti » danneggiate da avversità meteoriche nel C.B.M. del Secchia-Crostolo in comune di Villaminozzo (R. Emilia) per un importo di L. 14.970.000;

al Consorzio di bonifica della Valle del Tenna per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto rurale di Terro nel C.B.M. del Tronto e Tenna in comune di Sarnano (Macerata) per un importo di L. 6.920.000;

ed al Consorzio di bonifica integrale di Isola del Gran Sasso d'Italia per i lavori suppletivi relativi al miglioramento dei pascoli tra il torrente Venacquaro ed il fosso di Nerito. Costruzione della strada S. Riparata-Campo dei Venti » (1° tronco) nel C.B.M. del Vomano in comune di Fano Adriano (Teramo) per un importo di L. 15.758.000.

Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale

Nel n. 7 del 15 luglio scorso si era scritto che il progetto di legge presentato nel febbraio 1959 dall'On. Lucifredi e da altri Parlamentari per regolarizzare i titoli di proprietà delle piccole proprietà rurali, era stato preso in esame ed approvato dalla IV Commissione permanente della Camera; e si era riportato il testo del progetto stesso.

La II Commissione permanente del Senato prese in esame a sua volta il disegno di legge nella seduta del 18 luglio 1962 e dopo ampia discussione vi apportò alcune modifiche.

Da ciò la necessità di un nuovo esame del provvedimento da parte della Camera.

La proposta venne subito iscritta all'Ordine del Giorno e nella seduta del 31 ottobre ottenne finalmente la definitiva approvazione, venendo poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre come Legge 14-11-1962 n. 1610.

In considerazione della grandissima importanza che essa assumerà nei territori montani, col consentire la regolarizzazione « facilitata » di numerosissimi titoli irregolari di intestazioni catastale delle proprietà fondiarie, riteniamo di trascriverne il testo, così come è stato modificato e definitivamente approvato nelle competenti sedi parlamentari.

LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, n. 1610

Art. 1

Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando il loro reddito domicale non superi complessivamente le lire 36 mila.

Art. 2

Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti nè regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovratasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori.

Art. 3

Può beneficiare delle agevolazioni della presente legge, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1, chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da oltre venti anni nel pacifico e continuato possesso del fondo, per il quale intende ottenere il riconoscimento di proprietà.

Art. 4

Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del Comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. La istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nel limite della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda da tali limiti, rimette gli atti al tribunale competente.

Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice Civile. La Registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2.

Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purchè lo acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale.

Art. 5

Agli atti e tutte le altre formalità di procedura occorrenti ai fini della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario.

Restano salvi gli emolumenti dovuti ai notai e ai conservatori.

Art. 6

Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei cinque anni della sua entrata in vigore.

Continua dalla pag. 1

Nuove provvidenze per l'agricoltura italiana

I particolari del disegno di legge.

Il disegno di legge approvato a favore dell'agricoltura mira ad imprimere, un decisivo impulso al miglioramento delle strutture produttive, provocando, con la formazione di imprese coltivatrici familiari di idonee dimensioni, il trapasso delle forme di conduzione ormai non più confacenti all'attuale corso dello sviluppo economico-agricolo. Il disegno di legge che realizza fondamentali indicazioni scaturite dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura, consta di 33 articoli, raggruppati in tre titoli concernenti le finalità della legge e le funzioni degli Enti di sviluppo in zone particolari; il riordino fondiario e lo sviluppo delle proprietà coltivatrici.

Finalità ed Enti di sviluppo.

Il disegno di legge dispone la classificazione, con decreto del Capo dello Stato, di zone agrarie omogenee, le cui possibilità di sviluppo sono condizionate dalla preliminare soluzione di problemi relativi all'assetto fondiario, alle dimensioni aziendali, alle condizioni di vita, di ambiente di lavoro, di rapporto contrattuale delle popolazioni rurali. In queste zone operano gli Enti di sviluppo per i compiti che sono ad essi affidati dal disegno di legge, oltrechè a quelli assegnati dalla legge delegata n. 948. Il disegno di legge prevede, inoltre, che con decreto del Presidente della Repubblica possano costituirsi sezioni autonome degli enti esistenti.

Riordino e ricomposizione fondiari.

Il provvedimento autorizza gli Enti di sviluppo e le sezioni autonome, e, ove del caso, i consorzi di ricomposizione previsti dal codice civile, a svolgere tutte le attività occorrenti alla costituzione di unità produttive, le cui dimensioni siano adeguate alle esigenze dello sviluppo nelle zone ove esistono fenomeni rilevanti di frammentazione e di polverizzazione della proprietà.

Per perseguire tali scopi è prevista un'ampia gamma di modalità che integrano il sistema degli incentivi con strumenti più incisivi di azione diretta. Tali strumenti prevedono: a) la predisposizione, da parte degli enti o consorzi, di piani di ricomposizione fondiaria, approvati dall'assemblea dei proprietari a maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno il 25 per cento della superficie della proprietà soggetta alla ricomposizione; b) l'attuazione di piano obbligatorio stabilita con decreto del Capo dello Stato quando ricorrano le condizioni che impediscono il razionale sfruttamento del suolo o quando occorra utilizzare opere generali, specie irrigue, eseguite a prevalente carico dello Stato; c) l'acquisto da parte di enti e consorzi di terreni nell'ambito della zona soggetta al riordino e al di fuori di essa per eliminare i fenomeni della polverizzazione con la costituzione di più ampie proprietà coltivatrici; d) l'espropriazione allo stesso fine di terreni limitrofi o viciniori non appartenenti a coltivatori diretti, sempreché l'imponibile delle aziende soggette ad esproprio superiori le lire 30 mila. L'esproprio è consentito per una superficie il cui imponibile non superi il 25 per cento dell'imponibile e della intera superficie senza compromettere la organicità aziendale della parte residua; e) l'esecuzione, nelle zone soggette al riordino fondiario da parte degli enti o consorzi delle opere di interesse alle nuove unità aziendali, mentre sono previste agevolazioni fiscali a favore delle proprietà soggette al riordino.

Sviluppo della proprietà coltivatrice.

Il provvedimento prevede, oltre alla sollecitazione della iniziativa spontanea dei contadini, la introduzione di nuove norme atte a sollecitare la vendita dei fondi. Sono infatti previste: a) la concessione, a favore del coltivatore, di mutui quarantennali, al tasso dell'1 per cento, per l'acquisto di aziende autonome e per l'ampliamento di quelle esistenti, commisurati all'intero valore del fondo ed assistiti dallo apposito fondo interbancario di garanzie istituito dal piano di sviluppo agricolo. Agli acquirenti saranno accordati anche prestiti all'1 per cento per l'acquisto di macchine, attrezzi



e bestiame; b) la congruità del prezzo di acquisto viene valutata da apposite commissioni provinciali e regionali allo scopo di evitare la lievitazione del prezzo dei terreni; c) la prelazione a favore degli affittari, dei mezzadri e dei coloni per i fondi da essi coltivati; d) il divieto al proprietario di trasformare la forma di conduzione quando il mezzadro o l'affittuario si sia dichiarato disposto ad acquistare il fondo coltivato al prezzo congruo stabilito dalle commissioni peritali e il fondo sia ritenuto idoneo alla formazione di proprietà contadina. Viene parallelamente stabilito il blocco della disdetta motivata dal proprietario allo stesso titolo quando il coltivatore si dichiari disposto allo acquisto; e) l'inalienibilità per 5 anni dei fondi acquistati dal coltivatore, per evitare il riformarsi di fenomeni patalogici.

Contestualmente a questo processo di acceleramento verso la proprietà coltivatrice, la legge prevede norme idonee ad assicurare ai mezzadri remunerazioni corrispondenti a quelle spettanti ai lavoratori agricoli delle rispettive zone; a tale scopo un'apposita commissione tecnica provinciale stabilirà, zona per zona, la quota minima spettante al mezzadro, che dovrà essere stabilità in misura non inferiore al 53 per cento e salire fino al 60 per cento tenendo conto del numero delle giornate lavorative occorrenti per le normali coltivazioni nonchè del costo sopportato dal mezzadro per l'impiego delle macchine.

Sotto l'aspetto finanziario il provvedimento fornisce ulteriore dimostrazione dello impegno dello Stato nei confronti dell'agricoltura con la istituzione di un "fondo di rotazione" progressivamente crescente dai 5 miliardi di lire per l'esercizio 1962-63 fino ai 60 miliardi dell'esercizio 1966-67.

Inoltre esso prevede lo stanziamento di 32 miliardi in un quinquennio per il finanziamento dei piani di riordino fondiario, per gli acquisti di terre e per le indennità di espropriazione ed infine per la concessione di sussidi per l'esecuzione di opere di interesse comune.

Al termine del quarto anno sarà fissato l'ulteriore programma per i cinque anni successivi, previa relazione al Parlamento sul primo quinquennio di attuazione.

Le dichiarazioni del Ministro Rumor alla televisione

Il Ministro dell'Agricoltura ha concesso un'intervista al telegiornale sui provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri nel settore agricolo.

Domanda: *Che cosa ci si propone per il riordino e la ricomposizione fondiaria?*

Rumor: Poichè la proprietà coltivatrice attualmente è in alcuni territori di scarsa efficienza produttiva perchè suddivisa in numerosi appezzamenti, fra loro separati e distanti o perchè troppo piccola, il disegno di legge prevede la possibilità della ricomposizione fondiaria attraverso liberi acquisti di terre confinanti e vicine e l'ingrossamento fino a costituire proprietà coltivatrici efficienti. Potranno essere fatti acquisti ed anche espropri di terreni appartenenti a grandi proprietà confinanti, mantenuti, s'intende, nei limiti indispensabili per assicurare l'autonomia delle proprietà coltivatrici e garantendo l'organicità dell'azienda residua. Gli enti di sviluppo sono chiamati appunto, oltre ai compiti previsti dalla legge delegata che li istituisce, a realizzare questa condizione fondamentale di una politica agricola di sviluppo programmato. Il provvedimento esplica la sua efficacia su tutto il territorio nazionale, ma prevede la identificazione di zone le cui possibilità di sviluppo sono condizionate dalla preliminare soluzione di problemi per il cui tipo la legge dovrà operare con particolare impegno.

Domanda: *E per lo sviluppo della proprietà coltivatrice?*

Rumor: Saranno concessi ai contadini mutui quarantennali al tasso dell'un per cento e per l'intera spesa sopportata per l'acquisto dei poderi coltivati da affittuari, mezzadri, coloni parziali, saranno inoltre accordati prestiti per la dotazione di scorte delle aziende coltivatrici di nuova costituzione. Commissioni apposte stabiliranno la congruità del prezzo e la sua sopportabilità.

A maggior garanzia dei contadini aspiranti all'acquisto della terra sono stabiliti istituti particolari tra i quali quello della prelazione. E' previsto inoltre un diverso riparto del prodotto e degli utili nella mezzadria, da un minimo del 53 ad un massimo del 60 per cento, da determinarsi da apposite commissioni provinciali per zone agrarie omogenee.

Domanda: *Che spesa è prevista?*

Rumor: di 32 miliardi in 5 anni per il miglioramento delle strutture fondiarie, ed un fondo di rotazione di 200 miliardi. per 5 anni, per i mutui. In base ad una relazione al parlamento saranno fissati gli stanziamenti per il quinquennio successivo, essendo previsto uno sviluppo decennale degli interventi della legge.

Direttore
LUIGI PEZZA

Redattore Capo Responsabile
ARRIGO PECCHIOLI

Autorizzazione Tribunale di Roma N. 6095

GRAFICA ARTIGIANA
Largo del Nazareno, 24 - ROMA - Tel.684.766

Prezzi e mercati

Nella seconda metà di novembre, la congiuntura dei mercati agricoli e forestali, ha ribadito un'intonazione stabile e sostenuta per quasi tutte le voci. In modo particolare, nel comparto cerealicolo, la domanda di grano tenero si è presentata ancora abbastanza insistente, specialmente per quanto riguarda i tipi fini e buoni mercantili, trattati con facilità sulle basi raggiunte in precedenza.

La situazione del granoturco è risultata contrastante ma, nel complesso, su buone posizioni di prezzo, stante la limitata disponibilità di prodotto nazionale conseguente allo scarso raccolto. Normale la situazione mercantile per i cereali minori, con buona stabilità del listino specialmente per l'orzo e l'avena di produzione nazionale.

Richiesti i sottoprodotti della macinazione che hanno in parte recuperato molte posizioni che avevano perduto nelle scorse settimane in relazione alla prevalente offerta; un maggiore interessamento si è particolarmente rivolto ai cruscami, che hanno guadagnato persino 300 lire al quintale.

Una buona attività segnalata per il settore ortofrutticolo. Nel comparto della frutta fresca le notevoli disponibilità di mele o di pere hanno trovato, in genere, buon collocamento su tutte le piazze, ma a prezzi in leggera diminuzione; ciò per quanto riguarda in modo particolare le mele, la cui produzione è stimata in circa 24 milioni di quintali e cioè superiore del 15% a quella già abbondante dell'anno 1961. Inferiore alle prime previsioni formulate è risultato, invece, il raccolto delle pere, che hanno risentito, in alcune zone, dell'avverso andamento climatico. Piuttosto lento, e con realizzi non del tutto soddisfacenti, è apparso il movimento di esportazione di detti prodotti diretto in misura prevalente sui mercati della Germania occidentale.

Quanto alla frutta secca, la tendenza è apparsa migliore in conseguenza degli aumenti acquisti da parte dell'industria dolciaria. Per le castagne si registrano buoni prezzi, specialmente per i tipi di migliore qualità, molto richiesti per l'esportazione. Anche le qualità mediocri trovano facile collocamento, ma i prezzi, talvolta, non comprendono adeguatamente le forti spese di raccolta, per cui il prodotto non viene utilizzato.

Scarsa attività dei mercati vinicoli, in attesa che arrivi sul mercato il prodotto nuovo, che si valuta quantitativamente superiore al previsto. Le richieste sono limitate, mentre i produttori tentano di resistere sulle posizioni raggiunte a fine ottobre. In ogni modo, i vini di pregio quotano sempre prezzi soddisfacenti e con carattere di stabilità.

Fra i prodotti zootecnici, il mercato dei bovini da macello è stato caratterizzato da un'intonazione equilibrata: la sempre abbondante offerta ha trovato un facile assorbimento, specialmente negli ultimi giorni del mese. Di qui prezzi fermi sui massimi livelli precedenti con qualche ulteriore rivalutazione per i capi giovani di pregio di pregio qualitativo. Situazione stazionaria nel comparto da vita, specie per quanto riguarda le bovine da latte e i buoi da lavoro; per i capi d'allevamento si è invece notata una certa richiesta ed una maggiore fermezza delle quotazioni.

Nel settore suinicolo si è accentuata l'attività di scambio per i capi grassi; la richiesta si è, infatti, ampliata su tutte le piazze, sia da parte delle industrie di lavorazione, attualmente in pieno ritmo di lavorazione, sia da parte del consumo, sensibilmente incrementatosi con il repentino abbassamento delle temperature. A Milano le quotazioni dei suini da macello hanno sfiorato le 400 lire al chilo. Abbastanza attiva, ma su prezzi invariati, è pure risultata l'attività mercantile per i capi magroni, destinati alla pronta rimonta delle stalle.

Circa i mercati caseari, va segnalata la ripresa del mercato burriero; la richiesta si è fatta più pressante, il volume degli affari si è sensibilmente ampliata ed i prezzi, di conseguenza, hanno registrato consistenti aumenti.

Anche nel comparto dei formaggi, la richiesta è apparsa in complesso soddisfacente, specie per il grana, che ha manifestato una tendenza molto sostenuta con apprezzabili aumenti di prezzo. Sempre ampie le contrattazioni per i formaggi a pasta molle, segnatamente per il gorgonzola. Per il pecorino le contrattazioni sono state caratterizzate da una minore speditezza e da una certa riflessività.

Nel comparto dei prodotti di bassa corte, mentre per il pollame ha prevalso una diffusa stabilità dei prezzi, per le uova l'aumento stagionale delle quotazioni è apparso particolarmente accentuato.

Fra i prodotti forestali e segnatamente per il legname da opera non si sono registrate contrattazioni di rilievo ed i mercati si sono svolti a prezzi invariati e con limitate presenze di operatori. Attività più diffusa per la legna da ardere e per i carboni vegetali, trattati su basi di prezzo in leggero aumento.

IN MERITO ALLA LEGGE
per l'acquisizione delle aree fabbricabili

Come è noto, la Gazzetta Ufficiale n. 11 del 30-4-1962 ha pubblicato la legge 18-4-1962 n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Fine della Legge quello di scoraggiare la speculazione privata sulle aree e di agevolare i Comuni nell'acquisto a condizione di giusto prezzo, di terreni da destinare allo sviluppo edile cittadino

Vengono innanzitutto distinte due categorie di Comuni. Quelli con popolazione superiore di 50 mila abitanti e che siano Capoluoghi di Provincia e quelli con popolazione inferiore di 50 mila abitanti. Per i primi si prescrive l'obbligo di formare un « Piano » delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonchè alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde.

Agli altri Comuni é lasciata invece la facoltà di provvedere alla formazione del « piano », soltanto qualora il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno e lo deliberi.

In alcuni casi speciali e quando ricorrono specifiche condizioni anche per questi Comuni minori il Ministero dei LL.PP. può d'ufficio richiedere la formazione del « piano ».

Nella legge è poi previsto che più Comuni limitrofi possono costituirsi in Consorzio per la formazione di un unico « piano » consorziale ai fini specifici della legge stessa.

Di speciale importanza per i Comuni in questo momento è l'esame dei termini di applicazione fissati dalla disposizione. Infatti per i Comuni obbligati ad approntare il « piano », esso andava deliberato entro l'11 novembre p.p. - Siccome molti di tali Comuni non avranno potuto rispettare il termine, riteniamo abbiano presentato tempestiva istanza di proroga al competente Ministero dei LL.PP., per evitare la nomina di un Commissario al « piano » come previsto dall'art. 2 della legge.

Per i Comuni invece ai quali è lasciata la facoltà di fare o meno la progettazione del « piano » di costruzione, non esistono termini tassativi di scadenza. E' loro lasciata la più ampia facoltà di considerare gli effetti che la legge potrebbe avere localmente e di orientarsi quindi nel senso ritenuto migliore per una eventuale utilizzazione delle disposizioni legislative.

Per la terza categoria di Comuni, quelli ai quali dal Ministero è stato o può essere rivolto l'invito alla formazione del « piano », vi è un termine di scadenza di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'invito ministeriale.

Il « piano », regolato secondo gli elementi e gli elaborati in proposito previsti dagli artt. 4 e 5, dovrà per prima cosa prevedere le zone da includere e la loro estensione, in relazione alle esigenze locali della edilizia economica e popolare e del prevedibile suo sviluppo entro un periodo di dieci anni. Le aree da comprendere nel « piano » potranno essere non solo quelle delle zone nuove da destinare alla espansione dell'aggregato urbano, ma anche eventualmente quelle su cui già esistono immobili che siano da demolire per ragioni igienico-sanitarie.

La destinazione delle aree alla fabbricazione è regolata dall'art. 10, per cui i Comuni o i loro Consorzi possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, di una quota fino al 50% delle aree comprese nel « piano », da utilizzare direttamente o da rivendere a Enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case del tipo economico o popolare. Il restante 50% potrà essere richiesto per la costruzione di case popolari dallo Stato, dagli Enti locali e dagli Istituti espressamente elencati nella legge.

Ai proprietari delle aree vincolate nel « piano » approvato è lasciata la facoltà di richiedere di costruirvi direttamente fabbricati aventi le caratteristiche di abitazioni del tipo economico e popolare, con possibilità al Comune di successivo acquisto od esproprio qualora le costruzioni autorizzate non siano state iniziate o compiute nei termini concessi.

I Comuni hanno l'obbligo di provvedere alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei servizi igienici e allo allacciamento alla rete dei servizi pubblici delle zone incluse nel « piano » approvato, con priorità rispetto a tutte le altre zone.

Interessata alla legge è quindi la edilizia economica e popolare, nella quale però oggi di fatto rientra quasi tutta la edilizia per abitazioni, essendovi esclusa soltanto quella di lusso. Il che avrà certo grande importanza nello sviluppo della attività edilizia dei Comuni nei prossimi anni.

I Comuni non saranno tenuti a pagare subito tutte le aree vincolate, ma soltanto quelle di cui man mano verrà decisa la utilizzazione. E con una saggia utilizzazione delle aree stesse essi potranno ricuperare non soltanto il prezzo di acquisto e di idennità di esproprio, ma la totalità o la massima parte delle spese pubbliche sostenute per dotare di impianti urbanistici e di pubblici servizi le zone di nuovo insediamento, sottraendo così finalmente al gioco della speculazione questo dolente capitolo della spesa comunale.

A. V-T.